Seminario del
21/28 gennaio 2010

"Analisi dell'italiano nella traduzione di testi giuridici"

Organizzatori:

- Cancelleria federale
- La Posta
- SRG SSR idée Suisse
- Allianz (Suisse) AG

Relatore:

Silvio Di Giulio, CP 426, 6928 Manno – Tel. 091 604 68 18 – prosdg@bluewin.ch

L'idea del progetto

Il seminario del 21/28 gennaio 2010 nasce dalla proposta congiunta dei seguenti istituti:

- Cancelleria federale
- La Posta
- SRG SSR idée Suisse
- Allianz (Suisse) AG

Il mandato nasce dall'esigenza di trattare aspetti peculiari della traduzione giuridica (tedesco/italiano) in Svizzera. La specificità della questione è data dal plurilinguismo che vige in Svizzera e dal fatto che i termini utilizzati nelle traduzioni giuridiche – di lingua italiana – sovente sono diversi da quelli in uso in Italia. Sulla base di pochi ma significativi esempi, la relazione ha cercato di indagare sulle cause di tali differenze.
La diversità è da ricercare in primo luogo nella diversa struttura politico-culturale (e quindi giuridica) dei due paesi, ma talvolta anche in traduzioni che, a una prima analisi, non appaiono sufficientemente ponderate.
Pertanto, mentre sono del tutto legittime e doverose determinate differenze, altre lo sono meno e inducono i responsabili della traduzione ad una attenta riflessione in ordine alle modalità organizzative per evitare, nei limiti del possibile, scelte infelici che – essendo radicate a livello normativo – finiscono per ripercuotersi inevitabilmente ad ogni livello socio-culturale.

Un ulteriore aspetto che il seminario ha individuato è il fatto che in Svizzera manchi una facoltà di giurisprudenza di lingua italiana; tale mancanza rende difficoltoso il lavoro di ricerca da parte dei traduttori italofoni, spesso indotti a ricercare nella corrispondente traduzione francese la soluzione di nuovi problemi traduttivi.

Svolgimento del seminario

Il seminario, svoltosi a Berna, è stato articolato in due parti: la prima (il 21 gennaio) costituita da una conferenza e la seconda (il 28 gennaio) da un laboratorio pratico.
La prima parte è stata dedicata ad aspetti teorici della traduzione e in particolare è servita a mettere in evidenza poche, significative differenze terminologiche tra la realtà svizzera e quella italiana.

La seconda parte invece è stata esclusivamente di natura pratica. I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, hanno avuto il compito di riesaminare testi (giuridici) forniti dagli organizzatori stessi, i quali erano stati preliminarmente sottoposti a valutazione critica da parte del relatore.

Si è trattato di testi di alto livello (condizioni generali, convenzioni e simili). L'intervento che ne è seguito è stato quasi esclusivamente di ordine stilistico, con proposte migliorative tendenti soprattutto a conferire ai testi originali una maggiore valenza giuridica, magari

attraverso la scelta di formulazioni più concise, precise e meno ridondanti.
In altri termini, la revisione critica dei testi ha consentito ai partecipanti di appropriarsi di tecniche migliorative, in grado di evitare possibili equivoci e di eliminare frequenti calchi dal tedesco (o meno opportunamente dal francese).

Una prima conclusione

Una prima conclusione che il relatore ritiene di poter esprimere con tutta convinzione – peraltro del tutto provvisoria – è quella di aver condiviso con i partecipanti l'assoluta consapevolezza della necessità di un lavoro interdisciplinare tra giuristi e traduttori/linguisti. Anche e soprattutto per cristallizzare e/o evitare frequenti espressioni stilistiche che consentano al traduttore maggiori margini stilistici, a torto ritenuti pressoché inesistenti nell'ambito della traduzione specialistica (giuridica).

Una seconda conclusione

Gli organizzatori del seminario rappresentano, in Svizzera, i più significativi attori nel mondo della traduzione (tedesco/italiano) non solo a livello istituzionale, politico e giuridico, ma anche economico e culturale. Essi sono dei "creatori di lingua".
Questa loro consapevolezza li rende attenti alla realtà linguistica del paese e li induce sia a una maggiore collaborazione con istituti di ricerca, soprattutto a livello universitario, sia a proporre frequenti momenti di

confronto anche al di fuori del pur variegato mondo della traduzione.
Certamente la tradizione continuerà a influenzare per molto tempo ancora la traduzione giuridica elvetica. Tuttavia, una vera apertura culturale al confronto internazionale – oggigiorno sempre più impellente – sta comportando, e comporterà ancor più in futuro, un riallineamento a quelle che sono le scelte, le priorità (o magari solo le mode) internazionali anche a livello espressivo.

Peraltro, parafrasando un noto detto: *la lingua è troppo importante per lasciarla alla esclusiva competenza dei linguisti!*

Manno, aprile 2010

Sommario

Doc 00 - Indice dei file

Doc 01 – Quesiti ricorrenti
Doc 02 – Definizioni di importanti concetti giuridici
Doc 03 – Dati personali
Doc 04 – Come dico in CH in I
Doc 05 – Codice delle obbligazioni
Doc 06 – Sinonimi & falsi sinonimi
Doc 07 – Elvetismi (giuridici) o errori?
Doc 08 – Rapporto *genus* – specie
Doc 09 – Espressioni da evitare
Doc 10 – Proposta di clausola di salvaguardia
Doc 11 – Proposta "sistematica" di nuovi termini

Doc 001 – Lettura – procura alle liti
Doc 002 – Lettura – ordinamento giuridico
Doc 003 – Lettura – il processo civile in TI
Doc 004 – Lettura – il processo in generale
Doc 005 – Lettura – ricorrenti espressioni latine

Doc 010 - Bibliografia

Avvertenza:
riserva di integrare/modificare l'ordine cronologico nonché il contenuto dei file

Silvio Di Giulio – Berna, 2010

DOC 1

Preliminarmente:

a) *la questione della limitatezza dei dizionari cartacei, soprattutto rispetto alla specifica realtà svizzera (es. H. Troike Strambaci/ E. Helffrich Mariani, Dizionario del diritto e dell'economia, Giuffré, varie edizioni)*

b) *la funzione della specificità delle banche dati:*
   - *favorire la rapida trasmissione (esterna)*
   - *promuovere l'uniformità dell'uso terminologico*
   - *facilitare il ricorso a referenti autorevoli per la creazione di termini*
   - *convalida di terminologia da inserire nella banche dati*

Quesiti via Cancelleria:

Weiterbildung: "formazione continua" o "perfezionamento"?

Art. 64a[1] Perfezionamento

[1] *La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.*

[2] *Può promuovere il perfezionamento.*

[3] *La legge ne determina i settori e i criteri.*

Dispersione linguistica – mancanza di coordinamento – come altro definire ?

Grazie alle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione del 21 maggio 2006, la Confederazione ha ricevuto il mandato di fissare i principi in materia di formazione continua (art. 64a cpv. 1 Cost.). Inoltre, sono diventati di sua competenza la promozione della formazione continua (cpv. 2) e la determinazione di criteri (cpv. 3).

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00105/index.html?lang=it

---

Rapporto del DFE su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua
in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17286.pdf

* * * * *

in http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/172.220.1.it.pdf.
Il termine "*Beschäftigungsgrad*" : TASSO DI OCCUPAZIONE, GRADO DI OCCUPAZIONE o …*pensum*?

* * * * *

Quesiti frequenti

Indicazione di frequenti formulazioni giuridiche

a) Ai sensi dell'art. …ai sensi della normativa vigente
b) Salvo diversa disposizione di norma (vincolante), …
c) Ex art. xx
d) Tanto premesso e ritenuto, le parti concordano/stipulano ecc.

Formulazioni italiane vs. formulazioni svizzere

Ridondanza dei testi: gestione delle ridondanze
→ superflue, tautologiche

Problematica della traduzione di testi (giuridici) redatti/tradotti da non giuristi

L'uso della forma passiva
L'uso eccessivo del verbo venire invece di essere: evitare?

Lecito unire/dividere periodi → problema in caso di eventuale abrogazione

CEO: amministratore delegato o Presidente di direzione?

- ➔ Spiega la differenza tra amministratore / direttore!!
- ➔ Rapporti gerarchici e funzionali
- ➔ Nomina – Revoca
- ➔ Responsabilità, ecc.

Gradi di giudizio in Svizzera: vedi scheda (lettura)

Provvedimenti dagli organi giurisdizionali:
a) sentenza
b) ordinanza

c) decreto
d) decreto (penale di condanna /del pretore)

La denominazione sociale/la ragione sociale

Capitale protetto/garantito – sinonimi?

Nei contratti: le parti in Maiuscola o in minuscolo?

L'uso degli aggettivi: giuridico, legale & giurisprudenziale: Differenze

discordanza tra la terminologia della legge e quella dell'ordinanza: cosa citare?

Siamo tenuti a riprendere testualmente le citazioni anche se contengono errori e inesattezze risp. terminologia diversa da quella altrimenti in uso?

I testi giuridici (in tedesco) sono spesso ridondanti: è consentito tralasciare informazioni (che sembrano superflue)?

ad esempio ripetizione del soggetto nella stessa frase;
ad esempio,
ad esempio,

Sovente traduciamo testi giuridici redatti da NON giuristi, che non padroneggiano la lingua oppure che sono già stati tradotti da un'altra lingua.
Possibilità di sostituire i termini corretti a quelli errati?

Quali sono gli errori più frequenti nell'ambito della traduzione giuridica?

Può elencarci le formulazioni giuridiche più frequenti? Per le formule giuridiche generiche (ad es. contratti), ci si può affidare a siti italiani per le ricerche anche in caso di testi destinati a un pubblico svizzero? → workshop

Polisemia:

1) **Polisemia vera**

Einsprache =>
opposizione, contestazione, ricorso (in welchen Fällen wird welche Übersetzung gebraucht?

- ➔ Eccezione → eccepire fatto estintivi; es. il convenuto si difende mediante (Einsprache o Einrede)
- ➔ obiezione → termine poco giuridico, troppo vago: evitare in testi giuridici (Einwendung
- ➔ opposizione → fare opposizione a precetto esecutivo; a decreto penale ecc.
  (Einwendung,
- ➔ ricorso → di solito primo atto introduttivo oppure come sinonimo di impugnazione di provvedimenti del giudice/provvedimenti amministrativi (Rekurs einlegen – Revisionsrekurs)

2) Falsa polisemia/sinonimia: **Esempio: differenza tra Pacht & Miete**

www.admin.ch → raccolta sistematica → CO → singoli contratti
Art. 253 – Locazione
Art. 275 – Affitto

Silvio Di Giulio – Berna, 2010

Doc 2
Introduzione al diritto

Definizione dei più significativi concetti giuridici

Diritto: è l'insieme delle norme giuridiche vigenti in una determinata comunità (statale, regionale, internazionale ecc.) in un determinato momento storico.

Caratteristiche del diritto che si desumono dalla precedente definizione:
- Non universalità → ogni comunità ha specifiche regole giuridiche
- Non immutabilità → revisione/abrogazione del diritto

Legge: la più importante fonte del diritto, unitamente alla giurisprudenza e ad altre fonti (contratti, regolamenti ecc.)

La legge può essere distinta in ordine a molteplici criteri:
- criterio spaziale: ad es., legge nazionale, internazionale, cantonale, regionale ecc:
- criterio di prevalenza: legge costituzionale/ordinaria, ordinaria/speciale, ecc.

Giurisprudenza: è l'insieme delle decisioni dei giudici operanti nell'ambito di un determinata comunità giuridica (ad es. regione, stato, comunità ecc.) ovvero l'insieme delle decisioni di un determinato giudice (ad es. la Cassazione, il Tribunale federale, la Corte d'appello di Milano o di Lugano ecc.)

Fonte di diritto: sono i soggetti e/o le istituzioni legittimate a emanare fonti giuridiche. In particolare, i parlamenti (nazionali, regionali/cantonali ecc.). Sono altresì fonti del diritto i trattati internazionali, gli accordi/contratti privati, le convenzioni e simili.

Approfondimento:
Definite i seguenti concetti, avvalendovi di strumenti d'ausilio:
- costituzione; norma costituzionale
- contratto / accordo / trattato / convenzione ecc.:

DOC 3

DATI PERSONALI - FAMILIARI – PATRIMONIALI:

confronto Svizzera/Italia: articoli riferiti rispettivamente al CC svizzero ovvero al c.c. italiano

	CH	I
Cognome	donna in matrimonio: 160	143 bis
Paternità	indicazione prevista: sì	non richiesta, anzi vietata !
Nazionalità	cittadinanza cantonale attinenza comunale, 22 , 271	nazionalità (appartenenza stato) NO!
Indirizzo	domicilio, 23 NPA dimora, 26	residenza, 43 CAP nessuna definizione legale
Stato civile	concubinato	convivenza more uxorio (concubinato: era previsto come reato)
Codice fiscale	NO!	codice alfanumerico di 11 cifre
Attività professionale	dipendente / indipendente	dipendente / autonomo
Personalità giuridica Capacità d'agire	godimento di diritti civili, 11 capacità civile, 13,17	capacità giuridica, 1 capacità d'agire, 2
Presunzione di morte	indizio di morte, 34	presunzione di morte, 48
Reg. patrimoniale ordinario	*partecipazione agli acquisiti*, 181 (*rectius:* agli incrementi)	comunione legale
beni personali	beni propri, 199 (del singolo coniuge)	beni personali, 179
Parentela, affinità	20, 21	74
Matrimonio	90 ss.	74 ss.
Unione/comunione	unione coniugale, 166	comunione dei coniugi
Abitazione dei coniugi	abitazione familiare, 169	residenza coniugale
Filiazione (figlio)	252 ss. legittimo/naturale/adottivo **NON riconoscimento della madre**	231 ss. idem **riconoscimento anche della madre!**
Tutela	autorità di tutela, 361 tutore/tutela curatore/curatela assistente/assistenza, 395	autorità tutelari, 344 idem idem
Patrimonio	sostanza	patrimonio

Doc 04 - Come dico in …

CH	I
01. Domicilio	residenza (v. domicilio in I)
02. Partecipazione agli acquisti	comunione legale
03. Ministero pubblico	pubblico ministero
04. Decreto di abbandono	decreto di archiviazione
05. Reato:	Reato:
- crimine → reclusione	- NO
- delitto → reclusione	- delitto → reclusione
- contravvenzione → reclusione	- contravvenzione → arresto
06. Capoverso	Comma
07. Scopo *(Zweck)*	Oggetto sociale → scopo: lucro
08. Capitale azionario	Capitale sociale
09. Organo di controllo (SA)	Collegio sindacale (SpA)
10. Il foro è …Lugano	il foro è quello di …Milano
11. Capacità civile	Capacità d'agire
12. Lesione (art. 20 CO)	Rescissione
13. Il giudice supllisce d'ufficio (142 CO)	il giudice rileva d'ufficio
14. Sono riservate le disposizioni …(183 CO)	Sono fatte salve …
15. E' riservato alla legislazione cant. (186 CO)	
16. Sostanza	Patrimonio
17. Dichiarazione d'imposta	Dichiarazione dei redditi
18. Compera e vendita (184 CO)	Compravendita
19. Proprietà per piani *(Stockwerkeigentum)*	Condominio, comproprietà
20. "Revoca" della licenza di **licenza di condurre**	"sospensione" della patente
21. nascita del diritto alla prestazione (331eCO)	Maturazione del diritto alla prestazione
22. Risoluzione immediata (337 CO)	Risoluzione in tronco
23. Abitazione ad uso proprio (331d CO)	Prima casa
24. Promozione della proprietà d'abitazioni	Incentivo alla prima casa
25. Contratto "normale" di lavoro (359 CO)	Contratto "ordinario" di lavoro
26. …"tosto che" .. (389 CO)	…non appena …
27. Senza indugio	immediatamente, tempestivamente
28. Posteggio (375 bis CPC)	Parcheggio
29. Società:	società:
- SA (AG, SA)	- SpA
- SAGL (GmbH, Sàrl)	- Srl
- Altre: nessuna differenza	- idem come in CH
30. Petizione (165 CPC)	Atto di citazione
31. Risposta (170 CPC)	Comparsa di risposta
32. Cifre "arabiche" ! sic! (171 CPC)	
33. Annessi (165 h CPC)	Allegati
34. Fatti di pubblica notorietà (184 CPC)	Fatto notorio
35. Essere al beneficio di … (184/3 CPC)	beneficiare di …
36. Allegato conclusionale (280/4 CPC)	conclusioni
37. Perenzione della causa (351 CPC)	estinzione della causa
38. Valore litigioso (418e CPC)	valore della controversia
39. Ripetibili – def. 150 CPC	NO
40. Lite temeraria (152 CPC)	idem

Doc 05
Codice delle obbligazioni svizzero
www.admin.ch → legislazione → raccolta sistematica
Numero RS 220

Titolo	**Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)**
Abbreviazione	CO
Data	30 marzo 1911
Entrata in vigore	1° gennaio 1912
Fonte	RU **27** 377
Elenchi	Cronologia Modificazioni / Abrogazioni Citazioni
Testo *Stato: 1° agosto 2008*	HTML singoli articoli PDF (482 pagine, 1541 KB)

cfr. realtà italiana: codice civile → libro IV = libro delle obbligazioni

➔ *Singoli articoli (HTML) - 220*

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911 (Stato 1° agosto 2008)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909, *decreta:*

Codice delle obbligazioni:

Parte prima: Disposizioni generali

Parte seconda: Dei singoli contratti

Parte terza: Delle società commerciali e della società cooperativa

Parte quarta: Del registro di commercio, delle ditte commerciali e della contabilità commerciale

Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori)

A) Preliminarmente

<u>Definizione di obbligazione</u>:
l'obbligazione è un vincolo giuridico!

Le principali fonti delle obbligazioni sono:
a) la legge (es. i genitori sono tenuti a mantenere i figli)
b) il contratto
c) il fatto illecito → illecito civile o penale- artt. 41 ss.
d) l'indebito arricchimento – artt. 62 ss.
e) Ogni e qualsiasi altro atto stabilito per legge (es. la promessa al pubblico, l'offerta al pubblico, il riconoscimento di debito, 17)

<u>Definizione di contratto</u>: il contratto è l'accordo tra due o più parti (soggetto vs parte) per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.

Qual è il rapporto tra obbligazione e contratto?
Il contratto è una delle (tante) fonti delle obbligazioni!

B) I contratti

*Occorre innanzitutto distinguere tra contratti **formali e non formali**: i primi richiedono alcuna forma particolare per la loro validità – **atto scritto, atto pubblico** - i secondi, invece, possono essere stipulati*
senza l'osservanza di alcuna formalità (ad es., oralmente).

La regola generale: libertà di forma!!

*I contratti possono essere **tipici** (= previsti per legge) o **atipici**, ossia non espressamente previsti dalla legge, ma risultanti da particolari accordi delle parti → principio dell'autonomia contrattuale!*

Il Codice delle obbligazioni disciplina i contratti negli artt. 184 ss.

Contratti tipici

(espressamente previsti dalla legge)

La compravendita mobiliare – artt. 187 ss.
La compravendita immobiliare – artt. 216 ss.
Compratore/venditore – alienante/acquirente

La permuta – artt. 237 ss.

La donazione – artt. 239 ss.

La locazione – artt. 253 ss
L'affitto – artt. 275

➔ ***Distingui locazione vs. affitto, sovente usati come sinonimi!!***

Il prestito: → qui usato come termine generico, vs. termini specifici:

a) *Il comodato (305) – comodante/comodatario*
b) *Il mutuo (312) - mutuante / mutuatario*

Il contratto di lavoro (individuale vs. collettivo, 356) – artt. 319 ss.
Il datore di lavoro – il dipendente, collaboratore ecc.

L'appalto – artt. 363 ss.
Appaltante / appaltatore

Il contratto di edizione – artt. 380 ss.
Autore dell'opera / editore

Il mandato – artt. 394 ss.
Mandante / mandatario

Il contratto di mediazione – artt. 412 ss.
Committente /mediatore

La gestione d'affari senza mandato – artt. 419 ss.
Proprietario/gestore

La commissione - artt. 425 ss.
Committente /commissionario

Il contratto di trasporto – artt. 440 ss.
Vetturale (rectius: vettore) /committente

La procura – artt. 458
Conferente procura / procuratore

L'assegno – artt. 466 ss.
Emittente, assegnante / assegnatario

Il contratto di deposito – artt. 472 ss.
Depositante /depositario

La fideiussione (rectius: fidejussione) – artt. 492 ss.
Il fideiussore (fideiussore) o garante / creditore /debitore principale

Il giuoco e la scommessa – artt. 513
Vedi concetto di obbligazione naturale, ossia priva di tutela, priva del
diritto di azione → non obbligo di ripetere l'azione natura

Rendita vitalizia e vitalizio – artt. 516 ss.

Società semplice – artt. 530 ss.

Parte terza – Società commerciali, rinvio

Silvio Di Giulio – Berna, 2010

Doc 6

Sinonimi

01. Accordo – contratto – convenzione – trattato
02. Parte – soggetto – contraente
03. Alienante – acquirente /venditore – compratore
04. Obbligazione – vincolo (giuridico)
05. Cessazione degli effetti civili del matrimonio (I) – divorzio
06. Pagamento – adempimento
07. (continua)

Falsi sinonimi

01. Comma (I) – capoverso (CH)
02. Domicilio (I) – domicilio (CH)
03. Obbligo – dovere
04. Ditta – società – azienda – impresa
05. Locazione – affitto
06. Possesso – proprietà
07. Proscioglimento – assoluzione (nel processo penale)
08. Attinenza (CH) – residenza (I)
09. Iscrizione – trascrizione *
10. Socio – azionista
11. Rapporto – contratto
12. Licenziamento – dimissioni
13. Magistrato (inquirente) – giudice (giudicante)
14. Separazione personale (di coniugi) – divorzio
15. Dipendente – collaboratore *(talvolta può anche riferirsi a lavoratori autonomi!)*
16. Comma – capoverso
17. Rescissione (CH: lesione, art. 20 CO) – risoluzione (del contratto)
18. Indennizzo *(ristoro anche per atti leciti)* – risarcimento *(solo per atti illeciti)*
    Esempio: l'assicuratore indennizza il danno; il responsabile lo risarcisce
19. Immediatamente – tempestivamente
20. Compenso – compensazione
21. Denuncia (generica *notitia criminis*) – querela (oltre che *notitia criminis*, anche istanza di parte a procedere) ➔ reati per cui si procede d'ufficio / a querela
22. Testimone – persona informati sui fatti
23. Investigazione (di parte privata) – indagine (del magistrato)
24. Protocollo (**in CH**, da *Protokoll)* – verbale (protocollo **in I**, diverso significato)
25. Interrogare un teste /escutere un teste
26. (continua)

Doc. 7
Elvetismi giuridici (e non solo): tratti da

"Osservazioni sull'italiano giuridico svizzero" – Peculiarità rispetto alla lingua italiana standard e interferenze delle altre lingue ufficiali
ZHAW Lavoro di Bachelor 2009, pag. 51 ss.
Martina De Bartolomei + altri
Relatore: S. Di Giulio + altri

1. **Rapporto** (di gestione vs relazione di gestione)
2. LRD – **Legge riciclaggio denaro** → art. 305bis CP vs riciclaggio
3. LRD, art. 4/1b – **società di domicilio** vs società di sede
4. LRD, art. 34/1 – **collezioni di dati** vs raccolte di dati /banca dati
5. LRD, art. 42/1 – **a contare dalla sua entrata in vigore** vs dall'entrata in vigore
6. LRD, art. 7/1 – **allestire i documenti** vs. redigere, collazionare i documenti
7. LRD, art. 7/1 – **patrimoni di poca entità** vs patrimoni di modico valore
8. LRD, art. 9/2 – **soggiacere all'obbligo di comunicazione** vs essere soggetto all'obbligo di comunicazione
9. LRD, art. 28/3 – **sottostare all'obbligo** vs essere soggetto all'obbligo
10. LRD, art. 27/3 – **decisioni di sanzioni** vs sanzioni comminate
11. LRD, art. 32/2 – **persona in causa** vs persona in questione
12. LRD, art. 4/1 – **l'avente economicamente diritto** vs l'avente diritto economico
13. LRD, art. 25/1 – gli organismi di autodisciplina emanano **un** regolamento – vs emanano (propri) regolamenti → vedi differenza!
14. Art. 208/2 CC – **terzo beneficato** vs beneficiato/beneficiario
15. Art. 185/2 – il coniuge **oberato** vs oberato di debiti/eccessivamente indebitato
16. **Ragione sociale** (rispetto a soc. di capitali = SA, SAGL) vs. denominazione sociale
17. **Ragione sociale** (rispetto alle società di persone: OK)
18. **Scopo** della società (*Zweck*) vs oggetto sociale
19. **Assemblea generale** vs assemblea
20. CC, art. 192/2 – **il guadagno del suo lavoro** vs. il reddito da lavoro
21. CC, art. 197/2 – **il risarcimento** per impedimento al lavoro vs indennità per invalidità
22. CC, art. 227/2 – ciascun coniuge può **obbligare la comunione** vs. ciascun coniuge rappresenta la comunione e dispone dei beni comuni

eccetera

Silvio Di Giulio – Berna 2010

Doc 8

Rapporto *genus – specie*

01. Impugnazione → appello, ricorso per cassazione, revisione ecc.
02. Tributo → imposta, tassa, contributo
03. Diritto reale → proprietà, usufrutto, servitù ecc.
04. Registrazione → iscrizione (costitutiva), trascrizione (dichiarativa)
05. Disdetta del rapporto di lavoro → licenziamento, dimissioni
06. Negozio giuridico → contratto, donazione, testamento ecc.
07. Locazione → leasing, noleggio
08. Garanzia reale → pegno, ipoteca
09. Terzo pilastro (previdenziale) → polizza vita, deposito vincolato ecc.
10. Titolo di credito → assegno, cambiale ecc.
11. Remunerazione → stipendio, salario ecc.

Continua!

Silvio Di Giulio – Berna 2010

Doc 9

<u>Espressioni da evitare in contesto giuridico:</u>
<u>(v. elvetismi giuridici, doc. 15)</u>

-desidera → chiede, auspica, domanda
-parola → termine, espressione
-summenzionato → suddetto, citato, prima menzionato
-legge in vigore → legge vigente
-futuro → presente
-evitare l'abuso dell'articolo indeterminativo (calco dal D!)
-evitare l'abuso di "tutti" (calco dal D!)
-questo → il presente, tale
-rescissione (lesione in CH, art. 20 Co) → (risoluzione del contratto)
- firme apposte qui sotto → mediante la proprie firme
- sforzarsi → fare il possibile, rendersi parte diligente …
-diritto → facoltà
- il contratto sottostà al diritto svizzero → ..è disciplinato
- il foro è Lugano → il foro è quello di Lugano
- ambito di validità → ambito di applicazione

<u>Nel dubbio</u> preferire espressioni generiche al posto di quelle specifiche (→ v. doc. 8; esempi:
a) tributo, invece di imposta/tassa;
b) Impugnazione, invece di appello/ricorso e simili

Silvio Di Giulio – Berna, 2010

Doc 10

(Proposta di)
Clausola salvatoria (rectius: di salvaguardia)

L'eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una o più disposizioni del presente accordo (contratto/convenzione) non pregiudica la validità delle altre. In caso di nullità, invalidità o inefficacia, le parti s'impegnano a concordare (nuove) disposizioni sostitutive di quelle viziate che siano – nello spirito e nella sostanza – equivalenti a quelle originarie dichiarate nulle, invalide o inefficaci.

Avvertenza:
in merito alla clausola di salvaguardia non vigono in Italia disposizioni particolari o differenti rispetto alla normativa svizzera; salvo il fatto che la normativa italiana prevede altresì l'annullabilità quale ulteriore patologia. L'importante è prevedere l'ipotesi della

- Nullità
- Invalidità
- Inefficacia

che costituiscono **tre diverse forme** della "patologia" contrattuale e che è bene menzionare sempre, **tutte insieme, a rischio di sembrare ...ripetitivi!**

Silvio Di Giulio – Berna 2010

Doc 11 – Proporre nuovi termini

1) Traduzione per: **Vergleichsverhandlung**

§62 Vergleichsverhandlung – ZPO Zürich

„Das Gericht kann die Parteien jederzeit zu einer Vergleichsverhandlung vorladen. Diese soll in der Regel vor Anordnung des schriftlichen Verfahrens für Replik und Duplik durchgeführt werden.

Preliminarmente:
1. individuiamo la fonte (testo originale)
2. definiamo il primo concetto di "*Vergleich*" = concordato (giudiziale /stragiudiziale)
2. definiamo il secondo concetto di "*Verhandlung*" – almeno in questo contesto: udienza

Soluzioni (possibili)
- ➔ udienza di concordato (giudiziale)
- ➔ udienza di eventuale concordato (giudiziale)

Da escludere: NO a procedura di concordato

2) Traduzione per **"abwerben"**

Der Vertragshändler wird keinen Mitarbeiter, Handelsvertreter, Vertriebspartner oder Kunden des Unternehmers für sich oder sonst mittelbar oder unmittelbar **(ab)werben**, anstellen oder sonst mit ihm in Geschäftsverbindung treten, wenn diese Person zu irgendeinem Zeitpunkt während … Mitarbeiter, Handelsvertreter, Vertriebspartner oder Kunde des Unternehmers war.

to headhunt / to woo away / to poach

Suggerisco:
sottrarre **personale / collaboratori / clienti**
precedentemente → impiegati /assunti / forniti / serviti dall'impresa

portare via "
avvalersi – direttamente o indirettamente – di "
impiegare "
assumere "
ricercare la collaborazione di "
rivolgersi – direttamente o indirettamente – a clienti "

meno opportuno: sottrarre
da evitare: rubare
dare la caccia a personale

Soluzione:
a) ritengo che occorra necessariamente ricorrere a perifrasi;
b) in determinati contesti non esiterei a fare uso del termine inglese *to headhunt*, almeno rispetto ai collaboratori, ma non per la clientele!

3) Traduzione per **"reibungslos":** – perché non *de plano* ?
4) Traduzione per **"einmalige Ueberweisung**" – perchè non versamento *una tantum*?

Doc 20 - Bibliografia

Estratto da "Osservazioni sull'italiano giuridico svizzero"
ZHAW - Lavoro di Bachelor 2009, De Bartolomei M. + altri

AA.VV. (2003-2004). *L'universale - La Grande Enciclopedia Tematica - Diritto*. Vol. II. Milano: Garzanti.

AA.VV. (s.d.). *Treccani - Diritto*. URL: http://www.treccani.it/Portale/sito/altre_aree/scienze_sociali/diritto/. Ultima consultazione: 02.06.2009.

Autorità della Confederazione Svizzera (2007-2009). *Forma giuridica*. URL: http://www.kmu.admin.ch/themen/00614/00656/index.html?lang=it. Ultima consultazione: 23.06.2009.

Beccaria, Gian Luigi (2004). *Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica*. 3a edizione, Torino: Einaudi.

Berruto, Gaetano (1984). "Appunti sull'italiano elvetico". In *Studi linguistici italiani*, volume X, fascicolo I, 76-108.

Berruto, Gaetano e Harald Burger (1985). *Aspetti del contatto fra italiano e tedesco in Ticino*. Bellinzona: Archivio Storico Ticinese.

Bianconi, Sandro (1980). *Lingua matrigna: Italiano e dialetto nella Svizzera italiana*. Bologna: Il Mulino.

Bianconi, Sandro (1982). "Italiano regionale e dialetto nella Svizzera italiana". In Accademia della Crusca (ed.), *La lingua italiana in movimento: Incontri del Centro di studi di grammatica italiana*. Firenze: Accademia della Crusca, 99-114.

Bianconi, Sandro (2005). "L'italiano in Svizzera alla luce dei dati del censimento federale 2000". In AA.VV., *La terza lingua: Aspetti dell'italiano in Svizzera agli inizi del terzo millennio: Dati statistici e "varietà dinamiche"*, a cura di Bruno Moretti, vol. II. Locarno: Dadò, 145-292.

Bolla, Augusto (1955). "Il testo italiano nella interpretazione della legge svizzera". In *Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins*, vol. 91bis.

Catenazzi Emilio (2005). "Linguaggio giuridico e lingua delle sentenze (L'italiano del giusdicente)". In AA.VV., *Lingua e diritto: La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*. A cura di Marco Borghi, Lugano, Basilea, Ginevra, Monaco: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Helbing & Lichtenhahn, 93-109.

Centonze Federico (2005). "Linguaggio giuridico ticinese negli atti notarili". In AA.VV., *Lingua e diritto: La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*. A cura di Marco Borghi, Lugano, Basilea, Ginevra, Monaco: Commissione ticinese per la formazione permantente dei giuristi, Helbing & Lichtenhahn, 71-91.

Ferrari, Angela e Verena Pedrazzini Rizzi (2005). “Note sul linguaggio giuridico normativo in Ticino”. In AA.VV., *Lingua e diritto: La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*. A cura di Marco Borghi, Lugano, Basilea, Ginevra, Monaco: Commissione ticinese per la formazione permantente dei giuristi, Helbing & Lichtenhahn, 27-52.

Jori, Mario (1994). “Definizioni e livelli di discorso giuridico”. In Scarpelli, Uberto e Paolo Di Lucia (eds.), *Il linguaggio del diritto*. Milano: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 367-386.

Lüdi, Georges e Iwar Werlen (2005). *Paesaggio linguistico in Svizzera*. Neuchâtel: Ufficio Federale di Statistica.

Megale, Fabrizio (2008). *Teorie della traduzione giuridica: Fra diritto comparato e “translation studies”*. Napoli: Editoriale Scientifica.

Mortara Garavelli, Bice (2001). *Le parole e la giustizia*. Torino: Einaudi.

Mortara Garavelli, Bice (2004). *Prontuario di punteggiatura*. Bari: Laterza.
Pandolfi, Elena Maria (2006). *Misurare la regionalità: Uno studio quantitativo su regionalismi e forestierismi nell’italiano parlato nel Canton Ticino*. Locarno: Dadò.

Pedrazzini, Mario (1952). *La lingua italiana nel diritto federale svizzero*. Locarno: Pedrazzini.
Petralli, Alessio (1990a). *L’italiano in un Cantone: Le parole dell’italiano regionale ticinese in prospettiva sociolinguistica*. Milano: F. Angeli.

Petralli, Alessio (1990b). “Osservazioni sul lessico dell'italiano regionale ticinese”, in Società di linguistica italiana (ed.), *L'Italiano regionale: Atti del XV congresso internazionale di studi*, pubblicazione 25. Roma: Bulzoni, 131-144.

Romanò, Marina (2008). *Lingua e linguaggio del diritto*. PowerPoint.
Sabatini Francesco (2005). “I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua”. In

AA.VV., *Lingua e diritto: La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*. A cura di Marco Borghi, Lugano, Basilea, Ginevra, Monaco: Commissione ticinese per la formazione permantente dei giuristi, Helbing & Lichtenhahn, 17-25.

Snozzi Alfredo (2005). “L’italiano nella legislazione federale svizzera”. In AA.VV., *Lingua e diritto: La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*. A cura di Marco Borghi, Lugano, Basilea, Ginevra, Monaco: Commissione ticinese per la formazione permantente dei giuristi, Helbing & Lichtenhahn, 317-329.

Spiess, Federico (1993). “Veri e falsi tedeschismi nell’italiano regionale della Svizzera italiana”, in AA.VV., *Actes du XXe Congès International de Linguistique et Philologie Romanes*. Tomo III, Sezione V. Tübingen: Francke.

Lettura 001

ORDINE DEGLI
AVVOCATI
DEL
CANTONE TICINO

P R O C U R A

Il sottoscritto … **(conferente procura)**

conferisce **procura** all'Avv. ….., indirizzo: …..

iscritto nel Registro degli avvocati del Cantone Ticino

perché abbia a rappresentarlo **singolarmente o congiuntamente**
…

con facoltà di subdelega.

In particolare **il mandatario** è autorizzato ad agire in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sopra indicato, con la facoltà di chiamare e stare in causa, sporgere o ritirare **querele e denunce** penali, ricevere atti e citazioni, transigere, compromettere, appellare, deferire o riferire il giuramento, e ciò davanti a tutte le autorità amministrative, giudiziarie o arbitrali, iniziare e proseguire procedimenti esecutivi compresa la domanda di fallimento, accordare termini, proroghe e dilazioni, riscuotere somme, ricevere valori e rilasciare quietanze, fare depositi, prelevare fondi e procedere a pagamenti.

Il mandatario ha la facoltà inoltre di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenesse nell'interesse del **mandante,** il quale lo **ratifica** già sin d'ora, tenendo indenne il mandatario da ogni relativa responsabilità.

Il mandante si impegna a corrispondere, a semplice richiesta, gli anticipi e emolumenti finali previsti dalla tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, riprodotta qui a retro e dei cui principi è stato debitamente informato, anche per l'attività svolta innanzi il Tribunale Federale, fuori Cantone o all'estero e dichiara di cedere a titolo di garanzia al mandatario le indennità per ripetibili fino all'importo delle sue pretese.

La presente procura, **riservate divergenti norme imperative**, non si estingue con la morte, la dichiarazione di scomparsa, la perdita della capacità civile o il fallimento del mandante.

A pratica ultimata, il mandatario è autorizzato, nei limiti delle sue pretese, a trattenere atti da lui redatti ed esercitare i **diritti di compensazione** e di **ritenzione** previsti dalla legge fino alla liquidazione di ogni ragione di dare e avere.

Il mandatario, anche senza interpellare il mandante, è autorizzato a distruggere **l'incarto** trascorsi dieci anni dalla conclusione del mandato.

Il mandante dichiara di eleggere **il foro di Lugano** e di riconoscere l'applicazione del diritto svizzero per ogni contestazione che potesse sorgere **a dipendenza** del presente mandato.

In fede

Il mandante:

Lugano, il

**) Grassetto e sottolineature del relatore/docente*

Silvio Di Giulio - Berna 2010

002 Lettura

L'ORDINAMENTO GIURIDICO

Ogni società, ogni aggregazione umana vive applicando regole giuridiche (diritto): *ubi societas ibi ius.*

Il concetto di ordinamento giuridico è costituito dal complesso di norme (leggi, regolamenti, contratti collettivi, contratti privati ecc.) e di istituzioni (governo, parlamento, cantoni, regioni, scuola, rapporti di lavoro ecc.) mediante il quale viene disciplinato lo svolgimento della vita sociale.

In altri termini, l'ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole.
La norma – o regola – **giuridica** non va confusa con norme di altra natura: la norma morale, per esempio.
La norma giuridica è imposta da altri: è quindi una norma eteronoma, da cui scaturisce poi, in caso di inosservanza della norma stessa, la reazione dell'ordinamento con finalità di ripristino della situazione violata.
Per esempio, il debitore che non paga spontaneamente viene sottoposto a esecuzione forzata. → Sanzione!

Il complesso delle norme vigenti in un determinato Paese, in un determinato momento storico rappresenta il DIRITTO POSITIVO → ossia il diritto vigente.

Nell'ambito del DIRITTO si è soliti operare distinzioni.
Una distinzione è quella tra diritto pubblico e diritto privato (diritto costituzionale/diritto contrattuale, p.e.)
Un'altra distinzione tiene conto della <u>derogabilità</u> o meno della norma. Si hanno così norme **cogenti** o inderogabili (dette anche imperative) e norme **derogabili**: la norma derogabile trova applicazione solo in mancanza di previsione delle parti; in altri termini, integra la volontà delle parti, che su quel determinato argomento hanno omesso una specifica pattuizione.
Viceversa, la norma inderogabile – imperativa – non può mai essere derogata (ossia modificata) dalle parti.

I fatti dai quali scaturiscono le norme giuridiche costituiscono LE FONTI del diritto.
Negli ordinamenti moderni generalmente la principale fonte di diritto è la Costituzione, alla quale devono conformarsi le altri leggi ordinarie, pena la loro dichiarazione di incostituzionalità.
→ Corte costituzionale.
L'ordinamento italiano, per esempio, è un ordinamento *rigido*, cioè non *flessibile.*
Tale rigidità sta proprio a significare che la Costituzione non può essere modificata da leggi ordinarie *(vedi l'art. 138 Cost., ossia la procedura per la revisione della Costituzione).*

<u>Costituiscono fonti di diritto, tra le altre</u>:

Italia:	Svizzera:
Leggi statali (i codici, T.U., leggi speciali ecc.)	Leggi federali (p.e., i codici)
Leggi regionali (p.e., in materia di tutela del territorio)	Leggi cantonali (p.e. in materia fiscale)
Gli statuti delle regioni	Le costituzioni cantonali
Decreti legislativi e decreti legge	Decreti

Per entrambi gli ordinamenti

- usi & consuetudine
- GIURISPRUDENZA → rinvio

Tema di riflessione: → rapporti tra DIRITTO – LEGGE – GIURISPRUDENZA

Silvio Di Giulio – Berna 2010

Lettura 003

Il processo civile in Ticino

(Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971)

(con indice alfabetico dei termini – p- VII)

Libro I – DISPOSIZIONI GENERALI **1-164**

Titolo I – Del giudice
II – Del procuratore pubblico
III – Delle parti e dei loro patrocinatori
IV – Norme generali per il procedimento
V – Concorrenza tra azioni civili e azioni penali
VI – Atti processuali
VII – Spese, ripetibili e assistenza giudiziaria
VIII – Diritto processuale suppletorio

Libro II – DEL PROCESSO DI COGNIZIONE **165-353**

Titolo I – Procedura ordinaria
II – Procedura davanti al giudice di pace
III – Cause portate direttamente in appello
IV - **Impugnazioni (306-350)**
V – Fine del processo senza sentenza

Libro III – DEI PROCEDIMENI SPECIALI **354 – 487**

Titolo I – Esperimento di conciliazione
II – Procedura sommaria
III – Procedura accelerata
(…)
XV – Cauzioni giudiziarie

Libro IV – DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO **488 – 513**

Capo I – Esecutività dei titoli
II – Precetto esecutivo
(…)
VII – Assistenza giudiziaria internazionale

Libro V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI **514 – 519**

TICINO

Le impugnazioni, ex art. 306 CPC sono:

a) **L'appello (307)**
b) **Il ricorso per cassazione (327)**
c) **L'interpretazione (333)**
d) **La revisione (340)**
e) **La restituzione in intero (346)**

L'APPELLO
salvo diversa disposizione di legge, sono appellabili *le sentenze e i decreti del pretore*.
Si propone presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.
Occorre presentare tanti "esemplari" quante sono le parti più uno per la "Camera civile d'appello".
Forma e contenuto dell'appello sono specificati nell'art. 309 CPC.
L'appello di regola ha effetto sospensivo.

IL RICORSO PER CASSAZIONE
Le sentenze dei giudici di pace e dei pretori *come istanza unica* (artt.291-301) sono soggetti al ricorso per cassazione (v. titolo II del libro II – processo di cognizione).
Il ricorso deve essere inoltrato al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Occorre redigere tanti esemplari quante sono le parti più uno per la Camera di cassazione civile.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della sentenza, salvo diversa disposizione del presidente della Camera di cassazione (330).
Se accoglie il ricorso, il giudice annulla la sentenza.

L'INTRPRETAZIONE
Se in una sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, il giudice, a richiesta di parte, li chiarisce in via di interpretazione.
La domanda di interpretazione deve essere proposta al giudice che ha pronunciato la sentenza. La domanda interrompe il decorso del termine per l'appello, il ricorso per cassazione o per proporre la restituzione in intero.
Nessun rimedio è ammesso contro il giudizio sulla domanda di interpretazione.

LA REVISIONE
La revisione è ammessa per *extra* e *ultra petitum*; per disposizioni contraddittore; se è l'effetto di errori di fatto.
La domanda di revisione di una sentenza del pretore o del giudice di pace si propone mediante appello, rispettivamente mediante ricorso per cassazione (!?).
La domanda di revisione di una sentenza della Camera civile o della Camera di cassazione civile si propone alla Camera che ha giudicato.
Nessun rimedio contro il giudizio sulla domanda di revisione.

RESTITUZIONE IN INTERO
Tale impugnazione ha luogo in caso di falsificazione di documenti, falsa testimonianza, falso giuramento decisorio; se è stato annullato un giudizio civile, penale o amministrativo; in caso di rinvenimento di documento decisivo; se la sentenza è stata effetto di reato del giudice o di dolo di una parte a danno dell'altra.

004 Lettura
IL PROCESSO
(in generale)

Per PROCESSO s'intende l'insieme dei procedimenti - civili, penali o amministrativi - che si svolgono rispettivamente davanti al giudice civile, penale o amministrativo.
Il processo è disciplinato dal diritto procedurale (vs. diritto sostanziale!)

Il PROCEDIMENTO è una fase del processo, ad esempio, procedimento di primo, secondo o terzo grado.

L'UDIENZA è la singola sessione (durata di un giorno) nell'ambito di un procedimento.

Tralasciando il processo amministrativo - che vede coinvolto almeno un soggetto pubblico (comune, provincia, ente pubblico, stato, ecc.) - le più importanti fonti processuali sono le seguenti:

- processo penale: codice di procedura penale, riforma del 1989 (cpp)
- processo civile: **A)** codice di procedura civile, 1942 (cpc)

***B)** codice di procedura civile, 1971 Repubblica e Cantone del Ticino (**CPC**)*

Per il processo penale si rinvia ai seguenti testi:
1) Il nuovo processo penale, AA.VV., Edizioni F. Angeli, 1991, 170 pp.
2) Compendio del nuovo processo penale, M. Mercone, Edizioni Simone 1989, 299 pp.

Processo civile

Il processo civile può essere di natura COGNITIVA, CAUTELARE o ESECUTIVA.

Il processo di cognizione (art.163 cpc) ***(artt.165-353 CPC – Ticino)*)** mira ad accertare l'esistenza o meno delle pretese fatte valere in giudizio dall'attore/ricorrente con eventuali condanna della parte soccombente a **dare, fare o astenersi dal fare determinati atti** (→ obbligazioni: dare, fare non fare!!)

Il processo cautelare invece ha lo scopo di assicurare le utilità pratiche che le lungaggini del processo di cognizione non riuscirebbe altrimenti a garantire: per esempio, si chiede il sequestro conservativo di somme di denaro che il debitore potrebbe occultare al creditore, che agisce in giudizio.

Il processo di esecuzione (art.474 cpc) ***(artt. 488-513 CPC- Ticino*)** infine ha lo scopo di ottenere le utilità pratiche - pagamento di somme, consegna di beni determinati o ripristino di situazioni compromesse - che il procedimento di cognizione riconosce alla parte vittoriosa.
Le sue fasi: **titolo esecutivo** (art.474 cpc) → **precetto** → **pignoramento** → **espropriazione** → **pagamento o assegnazione** al creditore procedente

Il giudice:
Vi è un giudice di primo, di secondo o di terzo grado:
1° grado: giudice di pace / giudice unico (ex pretore o tribunale = **giudice monocratico**)
2° grado: corte d'appello (di regola una per ogni capoluogo di regione; **giudice collegiale**)
3° grado: corte di cassazione (Roma).

Il passaggio da un grado all'altro del procedimento è l'IMPUGNAZIONE: il passaggio dal primo al secondo grado è l'APPELLO; dal secondo al terzo, il RICORSO PER CASSAZIONE.

L'art.111 Cost. ammette sempre il ricorso per cassazione. La cassazione è giudice di **legittimità**, ovvero giudica in ordine alla **giusta interpretazione della legge**; gli altri giudici sono giudici di **merito:** abilitati a ricostruire **la fattispecie** (accertare i fatti della controversia**).**

Le parti: L'**attore/attrice** (talvolta il ricorrente → ricorso) è la parte che promuove il processo; il **convenuto/a** subisce il processo. Il convenuto a sua volta può trasformarsi in parte attrice: **attore** / **convenuto in riconvenzione.**

Il processo si apre con **l'atto di citazione** o con **il ricorso** (*petizione in Ticino, art.165 CPC*)
L'atto di citazione viene portato prima a conoscenza del convenuto e poi del giudice; nel ricorso invece l'atto viene prima presentato al giudice, il quale fissa l'udienza per la comparizione delle parti.
Il convenuto prende posizione mediante la comparsa di risposta (*risposta in Ticino, art.168 CPC*)

Ad eccezione del giudice di pace (ex giudice conciliatore), le parti devono sempre essere rappresentate da un difensore: l'avvocato (art.82 cpc) – è venuta meno peraltro la dizione "procuratore legale"!

Gli atti del giudice:

- **il decreto**: atto generalmente non motivato, che ordina lo svolgimento del processo (p.e., fissazione dell'udienza, rinvio, ecc.)
- **l'ordinanza**: motivata succintamente, che decide questioni controverse (p.e. ammissione di un teste o di documenti probatori)
- **la sentenza**: è l'atto conclusivo del procedimento, mediante il quale il giudice si spoglia della causa. Per l'ordinamento italiano - a differenza dell'ordinamento svizzero - la sentenza deve essere sempre motivata.

  La parte in tutto o in parte soccombente (interesse ad agire) può impugnare la sentenza, chiedendone la riforma o l'annullamento (appello o ricorso per cassazione).
  La sentenza non più soggetta a impugnazione è definitiva: la sentenza definitiva è la sentenza **passata in giudicato = non più impugnabile**
  (*in Ticino si direbbe: "cresciuta " in giudicato*) !

  Principi fondamentali:
  - principio del giudice naturale (= il giudice precostituito per legge: per territorio, per materia o per valore)
  - onere della prova: art.2697 cc: Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (*idem per l'art.8 CCS*)
  - principio della domanda: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (art. 99 cpc); il giudice inoltre non può pronunciare oltre i limiti della domanda: corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art.112cpc)
  - principio dell'interesse ad agire: per proporre una domanda o per contraddire alla stessa occorre avervi interesse (art. 100 cpc)
  - principio del contraddittorio: il giudice non può decidere se il convenuto non è stato citato (non obbligatorietà di **costituirsi,** né di **comparire:** distingui !! → **processo in contumacia** = processo nel quale il convenuto **non si costituisce** (una volta costituito potrebbe però anche non comparire alle successive udienze !)
  - pronuncia secondo diritto: il giudice decide secondo diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo **equità = giustizia del caso concreto (art. 114 cpc)**
  - principio del libero convincimento: il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, cioè secondo discrezionalità (art. 116 cpc), senza vincoli di legge!

005 Lettura

Espressioni in latino ricorrenti in testi giuridici
(liberamente tradotte)

actore non probante reus absolvitur
se l'attore (nel processo civile - ovvero l'accusa, nel processo penale) non prova, assolvi l'imputato

giudice a quo / ad quem - giudice di primo grado / giudice d'appello

ad hoc - per l'occasione, per la vicenda
ad acta – per il disbrigo di specifici atti

argumentum a contrario - a simili - a fortiori – ad absurdum

alter ego - rappresentante

ab inizio - dall'inizio, dall'origine

aliquo dato aliquo retento - tanto dato, tanto ottenuto

consuetudo secundum legem / c. contra legem - consuetudine secondo/contro legge

colpa in contraendo / in eligendo - colpa nella stipulazione contrattuale / colpa nella scelta dei collaboratori

contrariis reiectis - sia respinta ogni contraria istanza (di parte avversa)

corpus delicti - corpo del reato

ex lege / ex officio / ex testamento - per legge / d'ufficio / per testamento

erga omnes - nei confronti di tutti, per esempio la opponibilità di diritti reali

electa una via non datur recursus ad alteram - scelta una via (soluzione) non è dato percorrerne altre

expressis verbis - a chiara lettera, ossia espressamente

favor testamenti / favor rei / favor libertatis / favor accusati / favor minoris
interpretazione tendente a favorire .....testamento, reo, libertà, imputato, minore

fumus commissi delicti - fumus: l'alta probabilità che ...sia stato commesso il delitto

judex peritus peritorum - giudice: perito dei periti, nel senso che interpreta insindacabilmente

ius superveniens - il diritto sopravvenuto, ossia il nuovo diritto

inter vivos/mortis causa - per atti tra vivi / atti per causa di morte

intentio legis - nell'intenzione della legge

ignorantia legis non excusat - la legge non ammette ignoranza

in claris non fit interpretatio - .le cose chiare non hanno bisogno di essere interpretate

impotenza coeundi/generandi - impotenza ad avere rapporti sessuali/ impotenza a generare

judex non potest in facto supplere - il giudice non può addurre fatti di propria iniziativa, nel senso che egli è tenuto a porre a fondamento della decisione soltanto i fatti prospettati dalle parti; il giudice è organo terzo, quindi imparziale

in dubio pro reo - nel dubbio pro reo

jus postulandi/corrigendi - il diritto/facoltà di prospettare, chiedere/ correggere

jurisdictio in sola notione consistit -
la giurisdizione si esaurisce, si limita nell'accertamento del diritto, esclude quindi interventi di forza
(nel senso che il giudice non esegue l'ordine da egli stesso impartito)

jura novit curia: da mini factum dabo tibi ius - il giudice conosce la legge: narrami il fatto ti dirò quale è il diritto (nel senso che non occorre indicare la legge al giudice)

in limine judici /liti - sulla "soglia" del giudizio / lite

lex specialis posterior derogat generali - la legge speciale posteriore deroga la legge generale anteriore

lege non distinguente nec nos distinguere debemus - le legge non distingue, né noi dobbiamo distinguere

more uxorio - convivente more uxorio, ovvero il *concubinato*; una volta costituiva reato

mater semper certa est, pater numquam - la madre è sempre certa, il padre .....

non liquet - non è chiaro, non è provato

ne procedat iudex ex officio - il giudice non può procedere d'ufficio: nel senso che occorre
l'azione dell'attore (processo civile) o del p.m. (processo penale)

nullum crimen, nulla poena sine lege - nessun reato, nessuna pena se non è prevista dalla legge
(riserva di legge)

nulla poena sine judicio - nessuna pena senza processo *(riserva di giurisdizione)*

notoria non egent probatione - i fatti notori non hanno bisogno di essere provati
(fatto notorio → che tutti sanno essere veri)

obligatio est iuris vinculum - l'obbligazione è un vincolo giuridico

ope iudicis/ ope legis - per disposizione del giudice / della legge

pro bono pacis - al fine di addivenire ad una soluzione concordata; per evitare controversie

pecunia doloris - indennità pecuniaria a titolo di risarcimento danno morale
in Svizzera: la c.d. riparazione prevista dal CC

per facta concludentia (1235 cc) - per fatti concludenti, senza esplicita pattuizione

par condicio creditorum - principio della parità di trattamento dei creditori

pecunia non olet - il denaro non ha odore.....
nel senso che la sua provenienza non importa → oggi invece, vedi legge antiriciclaggio !

ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat - l'onere della prova incombe su chi afferma non su chi nega (l'esistenza di un fatto) principio dell'onere della prova / inversione dell'onere della prova

pactum sceleris - accordo a delinquere

quod principi plaquit legis habet vigorem - ciò che piace al principe (potere) diventa legge

res controversa - questione controversa, dibattuta dalle parti, quindi sottoposta al giudice

semel heres semper heres - una volta erede, sempre erede
nel senso che una volta acquisita la qualifica di erede … non si perde più

sententia debet esse conformis libello - la sentenza deve essere conforme alle richieste delle parti
nel senso che il giudice non può andare oltre le richieste di parte

ubi societas ibi ius - ogni società ha il proprio ordinamento giuridico, diritto oggettivo:
ossia l'insieme delle norme di un determinato ordinamento.

vocatio in ius - citazione in giudizio (v. processo civile)

vacatio legis - il termine che intercorre tra la promulgazione e l'entrata in vigore di una legge.

Silvio Di Giulio – 2010

WS 01
Decreto ricerca essere umano - 25 sett. 2009

Art. 118b Costituzione federale

Lett a)
ogni progetto di ricerca presuppone che la persona che vi partecipa o la persona autorizzata dalla legge abbia dato il proprio consenso dopo essere stata sufficientemente informata; la legge può prevedere eccezioni; un rifiuto è in ogni caso vincolante;

Lett. d)
un esame indipendente del progetto di ricerca deve aver accertato che è garantita la tutela delle persone che vi partecipano.

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

_____

3 Il ritiro condizionato ha effetto appena:

a. il termine di referendum contro il controprogetto indiretto sia trascorso infruttuosamente;

b. la non riuscita della domanda di referendum contro il controprogetto indiretto sia stata validamente accertata; o

c. il Consiglio federale, in caso di referendum, abbia omologato secondo l'articolo …

Modifica del diritto vigente
La legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 105 cpv. 1bis
1bis Se un disegno di atto legislativo elaborato sotto forma di legge federale e strettamente connesso all'iniziativa popolare è in procedura di appianamento delle divergenze *(DIFFERENZBEREINIGUNG)*, l'Assemblea federale può prorogare di un ulteriore anno al massimo il termine di trattazione.

WS03
LF promozione cultura (LPCu) – 11 dicembre 2009

Art. 4 Sussidiarietà
Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

Art. 14 Sostegno di organizzazioni culturali
La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.

WS04

PostFinance – CG

Parte introduttiva

Le presenti condizioni disciplinano la relazione di affari fra il cliente e la Posta Svizzera (di seguito PostFinance) in relazione al sistema di addebito diretto SEPA. Sono a disposizione del cliente nel sito www.postfinance.ch/sepa e sono considerate accettate se dopo l'invio delle stesse il cliente non le contesta per iscritto entro un mese dalla comunicazione.

Parte introduttiva

Il sistema di addebito diretto nella Single Euro Payments Area (in seguito detto sistema di addebito diretto SEPA) consente al debitore (di seguito cliente) di adempiere i propri impegni pecuniari nei confronti di creditori in Svizzera e all'estero (di seguito beneficiari del pagamento), permettendo a detti beneficiari, mediante la firma di un'autorizzazione di riscossione e di addebito (di seguito mandato di addebito diretto SEPA), di riscuotere gli importi dovuti direttamente dal suo conto presso PostFinance. Mediante i mandati di addebito diretto SEPA il cliente autorizza inoltre PostFinance ad addebitargli tali importi.

Art. 1 Campo d'applicazione, lett. d)

Il cliente prende atto, con approvazione, che dagli impegni di PostFinance e dell'istituto finanziario del beneficiario del pagamento, come risultano per i medesimi dalle regole e standards uniformi del sistema di addebito diretto SEPA, egli non può derivare diritti né pretese di nessun genere per quanto concerne il suo rapporto con il beneficiario del pagamento.

Art. 2 Mandato di addebito diretto SEPA, lett. a)

È compito del cliente accertarsi che nel mandato di addebito diretto SEPA figurino tutti i dati indicati come necessari. Il mandato di addebito diretto SEPA debitamente compilato deve essere firmato dal cliente e inviato al beneficiario del pagamento.

Art. 4 Rifiuto di una riscossione ovvero dell'addebito

Lett. b)

Il cliente ha il diritto di dichiarare a PostFinance, senza bisogno di indicare i motivi, che una determinata riscossione non può essere effettuata

Lett. c)

Nel quadro di un rifiuto, PostFinance ha il diritto di comunicare a tutte le parti coinvolte nella riscossione (compreso il beneficiario del pagamento) il motivo di tale rifiuto.

Art. 5 Contestazione da parte del cliente e riaccredito
Lett. a)
La contestazione deve pervenire a PostFinance al più tardi il 56° giorno civile dopo l'addebito

Lett. c)
Il diritto di contestazione del cliente sussiste indipendentemente dal fatto che il conto presso PostFinance, a cui è stata addebitata la riscossione, sia stato o meno estinto.

Lett. d)
Se la contestazione da parte del cliente è avvenuta tempestivamente ai sensi delle lett. a e b della presente cifra e inoltre, nel caso di una riscossione non autorizzata, l'istituto finanziario del beneficiario del pagamento ha accettato la contestazione (v. lett. b più sopra), PostFinance provvede a riaccreditare al suo conto l'importo, con effetto retroattivo alla data di valuta dell'addebito originario

Art. 10 Condizioni complementari
A titolo complementare si applicano le Condizioni generali e condizioni di adesione di PostFinance. In caso di contraddizione fra le diverse componenti del contratto, le presenti condizioni sono poziori.

Apprezzamenti

1) Le designazioni di persone valgono parimenti **per entrambi i sessi** come pure per una pluralità di persone.

2) L'uso di **definizioni pattizie**
   - soggetti/oggetti (parte introduttiva, art. 1) → *commento*!
   - terminologia in generale (art. 9).

3) Lo **schema generale** (uso di grassetto e di lettere nella elencazione, gli spazi tra i singoli capoversi e simili).

WS 05
Contratto de La Posta

Contratto

tra

La Posta Svizzera
PostFinance
Nordring 8
3030 Berna

di seguito denominata **PostFinance**

e

XX

di seguito denominata **«partner»**

concernente la collaborazione nell'ambito della sviluppo di un modulo software per shops, secondo le "Specifiche PSP PostFinance"

Art. 1 Oggetto del contratto
Scopo del presente contratto è rafforzare la collaborazione fra PostFinance e il partner nell'ambito dello sviluppo - da parte del partner - di un modulo software per shops secondo le "Specifiche PSP PostFinance" di PostFinance. Il presente contratto definisce da una parte gli obblighi del partner nello sviluppo del modulo software per shops e, dall'altra parte, le condizioni quadro per le misure di marketing da attuare insieme e il flusso di informazioni reciproche riguardo al modulo software per shops.

2 Realizzazione del modulo software da parte del partner

2.1 Osservazioni generali

Art. 2.1. (ultima parte)
(Il partner) Egli si impegna a non rendere accessibili e a non trasmettere in altro modo a terzi la descrizione dell'interfaccia e le altre disposizioni, né nella loro totalità né in parte.

2.2 Assistenza da parte di PostFinance

PostFinance assiste il partner per permettergli di conoscere l'offerta riguardante i servizi di PostFinance. Inoltre il partner dovrà ricevere l'assistenza tecnica necessaria per effettuare i test (per esempio accesso di prova), sempre che i sistemi di PostFinance lo permettano.

2.3 Distribuzione del modulo software

Il partner si impegna a integrare correttamente il suo modulo software per shops "interfaccia E-payment" nell'ambiente degli shops degli acquirenti del suo software. Nell'acquisto di un modulo software per shops del partner è incluso un anno di supporto tecnico per l'acquirente del software.

Qualora il cliente avesse problemi a causa del software consigliato da PostFinance o dell'uso di detto software da parte del cliente stesso, il partner si impegna a prestare al cliente con (?) un servizio di eccellente qualità e, su richiesta di PostFinance, a concedere un accomodamento bonario.

2.4 Modifica della descrizione dell'interfaccia e delle disposizioni

Il partner prende atto che l'interfaccia di PostFinance può essere sempre oggetto di modifiche

3. Reporting e informazioni a cura del partner
Il partner si impegna a informare PostFinance sugli eventuali cambiamenti del suo modulo software per shops nell'ambito del traffico dei pagamenti elettronico, se possibile con 3 mesi di anticipo. Inoltre il partner coinvolge PostFinance nella pianificazione degli adeguamenti del suo software.

5. Mediazione di clienti
PostFinance indirizza al partner i clienti che annunciano bisogni in tal senso nel settore "Shop" ed "E-payment", sempre che sia possibile e sensato nell'ottica della soluzione, consigliando anche l'acquisto del modulo software per shops del partner. Il partner sottopone ai clienti di PostFinance interessati un'offerta attraente per l'acquisto del suo modulo software per shops, sviluppato secondo le "Specifiche PSP PostFinance".

Il partner prende atto che PostFinance non gli garantisce nessuna esclusiva e che può trasmettere anche ad altri partner di PostFinance le richieste dei suoi clienti concernenti "Shop" ed "E-payment".

7. Esclusione di responsabilità
PostFinance non si assume nessuna responsabilità per i danni che dovessero derivare per il partner o uno degli acquirenti del suo software dalla programmazione del modulo software.

8. Riservatezza
I contraenti sono tenuti a trattare con assoluta riservatezza i dati e le informazioni ricevuti dalla controparte, sempre che non siano di dominio pubblico. Essi non possono essere resi accessibili a terzi né nella loro totalità né anche solo in parte, né direttamente né indirettamente. Entrambi i contraenti prendono inoltre tutte le misure necessarie in base alla legge o al contratto per escludere nel miglior modo possibile l'accesso a dati e informazioni da parte di persone non autorizzate.

9. Durata e cessazione del contratto
Il presente contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte dei due contraenti e fondamentalmente viene stipulato a tempo indeterminato. Questo contratto sostituisce tutti i precedenti accordi stipulati dai contraenti in merito all'oggetto del contratto.

Il contratto può essere disdetto da entrambi i contraenti per la fine di un mese civile, osservando un preavviso di 6 mesi.

Per gravi motivi il contratto può essere disdetto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza che la parte che ha dato la disdetta sia tenuta a un risarcimento. È considerata grave motivo in particolare anche la violazione dell'obbligo di riservatezza commessa dal partner.

11. Modifiche e aggiunte
Per le modifiche e le aggiunte al contratto sono richieste la forma scritta e la firma di entrambi i contraenti.

12 Clausola salvatoria
Se singole clausole del contratto dovessero essere considerate nulle o legalmente inefficaci da un tribunale competente, questo non pregiudicherà la validità del resto del contratto. In tal caso, infatti, i contraenti si impegnano a sostituire le disposizioni in questione mediante altrettante disposizioni valide che siano il più possibile economicamente equivalenti a quelle precedenti.

13. Cessione e costituzione in pegno
Senza il previo consenso scritto di PostFinance il partner non può cedere né costituire in pegno i suoi diritti e obblighi.

14. Diritto applicabile e foro compentente
Si applica esclusivamente il diritto svizzero.
Il foro competente esclusivo è Berna.

15. Stesura del contratto
Il presente contratto è redatto in duplice esemplare. Ognuno dei contraenti ne riceve un esemplare firmato.

_____

Apprezzamenti:

- Buona la struttura; chiara e trasparente
- La terminologia molto accurata

WS06

I) Regolamento organizzativo – Allianz 1.2008

Ai sensi dell'art. 10 lett. d dello statuto, il consiglio di fondazione emana il seguente regolamento organizzativo:

1.1
Al fine di espletare un servizio di previdenza professionale nell'ambito della LPP, il datore di lavoro si è affiliato alla fondazione collettiva LPP di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita (di seguito denominata "fondazione").

1.4
Le disposizioni del presente regolamento organizzativo sono vincolanti per tutti gli organi e gli uffici che ne sono riguardati e devono essere rispettate da tutti i soggetti che agiscono per la fondazione, durante l'esercizio di qualsiasi attività per la fondazione stessa o per la cassa di previdenza

1.5
Gli organi della fondazione e i soggetti preposti all'attività gestionale o ad altre funzioni sono tenuti all'assoluto rispetto dell'obbligo di segretezza su tutti i fatti di cui siano venuti a conoscenza durante l'esercizio del loro incarico, riguardanti, in particolare, i rapporti personali e finanziari degli assicurati e dei beneficiari di rendite, familiari compresi. Tale obbligo permane anche allo scadere del mandato. Dopo la cessazione dall'incarico è necessario restituire tutta la documentazione di cui si dispone.

3.17
Per l'elezione di membri sostitutivi il consiglio di fondazione si intende in numero legale se è presente la maggioranza dei consiglieri di fondazione ancora in servizio

3.24
Nell'ambito delle proprie competenze regolatorie il consiglio di fondazione decide in particolare su:
(…)

4.13
In caso di liquidazione totale, i compiti di cui al punto 4.12 vengono trasferiti all'amministratore delegato.

5
L'organo di revisione viene designato dal consiglio di fondazione e il suo incarico ha la durata di tre anni.

7.3
(…) L'amministratore delegato può a sua volta affidare questo incarico a soggetti terzi;

7.6
presenta, se necessario, la stesura o la modifica di contratti e basi regolamentari alle autorità di vigilanza competenti per la relativa approvazione o autorizzazione;

7.12
…indi esegue il piano di ripartizione dopo l'effettiva entrata in vigore;

7.14
agisce da referente per qualunque esigenza delle commissioni previdenziali e gestisce altre operazioni amministrative quali riscatti contributivi, prelevamenti anticipati, rimborsi, costituzioni in pegno, splitting in caso di divorzio, ecc.;

7.16
se una particolare situazione lo richiede, può impartire istruzioni alla commissione previdenziale

8.1
Ciascun datore di lavoro è tenuto a istituire una commissione previdenziale paritetica (…)

8.5
Il datore di lavoro segnala immediatamente tutte le condizioni fondamentali per una liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza

9
(…) i membri della commissione previdenziale rispondono personalmente dei danni che arrecano alla fondazione e alla cassa di previdenza per dolo o colpa.

Apprezzamenti:

- **a) ai sensi dell'art**. xx, parte introduttiva → vedi possibili varianti!
- **b)** l'uso del termine "**facoltà"**, invece di diritto; 3.25 lett. d)
- **c)** l'uso di espressioni quali "**di concerto**", 3.25 lett. b)
- **d)** … **osservate le disposizioni**, 7.15
- **e)** le **persone preposte** all'amministrazione (…), 9
- **f)** in ottemperanza, 11

WS07

CAP - Protezione giuridica combinata aziendale, privata, circolazione e immobili per titolari di piccole imprese *

Art. 2 Controversie (…)

Lett. a):

Controversie contrattuali:

- con clienti e fornitori
- con fornitori di servizi (→ vedi pure punteggiatura; → minuscola)

lett.b)

Controversie giuslavoristiche fra i soggetti che convivono con il contraente e i loro datori di lavoro.

Art. 3 Prestazioni assicurate

Lett. d)

CAP si libera da qualunque obbligo di prestazione con il risarcimento dell'oggetto materiale del contendere.

Art. 4 Estensione territoriale temporale

Lett. c)

Entrata in vigore e scadenza del contratto assicurativo sono fissate nella polizza

Art. 5 Gestione di un sinistro

Lett. a)

Senza il consenso di CAP l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire a CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, CAP può rifiutare di erogare le proprie prestazioni.

Lett. c)

Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz), l'assicurato ha la libera scelta del rappresentante legale. Se CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri rappresentanti legali provenienti da diversi studi e CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi

Art. 6 Casi e prestazioni non assicurati

Lett. a)

Al momento del sinistro l'assicurato non possedeva una patente di guida valida oppure non era abilitato alla guida del veicolo.

Lett. o)

L'assicurato desidera procedere contro CAP, i suoi incaricati e i soggetti che forniscono servizi in caso di sinistri

WS08

CG Sat Access

La scheda è rilasciata a persone residenti in Svizzera, a società esercenti di network via cavo e a gestori di antenne collettive impiantati su territorio svizzero.

La SRG SSR può rifiutare la domanda / la registrazione del richiedente senza giustificazione alcuna.

La SRG SSR si riserva il diritto di ampliare, limitare o annullare le possibilità d'uso delle schede Sat Access

L'uso di schede Sat Access negli impianti di antenne collettive deve essere previamente notificato per iscritto alla SRG SSR.

Il titolare con residenza principale in Svizzera può utilizzare la scheda all'indirizzo in Svizzera indicato sul modulo di richiesta e, in aggiunta, al suo domicilio di vacanza e all'estero.

La SRG SSR si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni generali o parti di esse in qualunque momento e senza indicazione dei motivi

La tassa per la scheda di rimpiazzo corrisponde alla tassa una tantum vigente per il rilascio in quel momento.

La SRG SSR declina qualsiasi responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti da una manipolazione scorretta della scheda, in particolare legata all'uso degli apparecchi finali.

WS09
Estratti da fonti varie:

"Tutte le controversie che derivassero dal presente contratto o fossero comunque allo stesso ricollegabili saranno risolte in via definitiva da uno o più arbitri nominati secondo il Regolamento d'arbitrato di Lugano edito dalla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino".

"Any disputes arising with respect to, or in connection with, this agreement shall be finally determined by one or more arbitrators appointed in accordance with the Lugano Arbitration Rules published by the Chamber of Commerce, Industry, Handicraft and Services of the Canton Ticino".

Fonte: Copernico – Iniziativa di promozione economica del Cantone Ticino (Edizione 2009)

La presente procura, riservate divergenti norme imperative, non si estingue con la morte (...) del mandante.

Il mandante dichiara di eleggere il foro di Lugano e di riconoscere l'applicazione del diritto svizzero per ogni contestazione che potesse sorgere a dipendenza del presente mandato.

Fonte: Procura alle liti, Ordine degli avvocati del Cantone del Ticino (v. Lettura 001)

Beschäftigungsgrad → tasso di occupazione, grado di occupazione o … pensum?

Fonte: http://www.admin.ch/ch/i/rs/1/172.220.1.it.pdf.

Weiterbildung, → perfezionamento o formazione continua?
- ⇨ *nuova Weiterbildungsgesetz, UFFT 19.12.09 - Art. 64a[1] Perfezionamento CF*

Grazie alle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione del 21 maggio 2006, la Confederazione ha ricevuto il mandato di fissare i principi in materia di formazione continua (art. 64a cpv. 1 Cost.).
Inoltre, sono diventati di sua competenza la promozione della formazione continua (cpv. 2) e la determinazione di criteri (cpv. 3).

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00105/index.html?lang=it

Rapporto del DFE → politica della Confederazione in materia di formazione continua
in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17286.pdf